

**STRUTTURA DI COORDINAMENTO**

**Pont-Saint-Martin**  
11026 via Baraing, n. 1  
Tel. n. 0125 80 71 17  
PEC: protocollo@pec.sportellounico.vda.it  
www.sportellounico.vda.it



*Protocollo e data indicate nel  
messaggio di posta elettronica certificata*

*Rif. fascicolo n. 8330/2020*

**Inviata agli indirizzi di  
posta elettronica**

**Alle Strutture operative  
per Aosta e per l'alta e la bassa valle** dello  
Sportello unico degli Enti locali  
alla c.a.:

- dei **dirigenti**
- dei **responsabili delle Unità organizzative**
- degli **istruttori** dei procedimenti

**Inviata agli indirizzi di  
posta elettronica certificata**

e p.c. ai **Comuni**  
alla c.a.:

- dei **segretari**
- dei **responsabili dei servizi**

**Inviata agli indirizzi di  
posta elettronica certificata**

alle **Unités des Communes valdôtaines**

**Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata**

al **CPEL/CELVA**

**Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata**

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
**Presidenza della Regione**  
Dipartimento legislativo e aiuti dello stato  
**Struttura affari di prefettura**  
**Commissione regionale pubblici spettacolo**  
**Struttura Sanzioni amministrative**

**Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata**

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
**Presidenza della Regione**  
Dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco  
**Corpo valdostano dei vigili del fuoco**  
**Ufficio Prevenzione Incendi**

**Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata**

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
**Presidenza della Regione**  
Dipartimento innovazione e agenda digitale  
**Struttura Sistemi tecnologici**

**Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata**

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
Assessorato ambiente, risorse naturali  
e Corpo forestale  
Dipartimento ambiente  
**Struttura Biodiversità e aree  
naturali protette**  
**Struttura Attività estrattive, rifiuti  
e tutela delle acque**  
**Struttura Valutazione ambientale  
e tutela qualità dell'aria**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
Assessorato ambiente, risorse naturali  
e Corpo forestale  
Dipartimento risorse naturali e corpo forestale  
**Corpo forestale della Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
Assessorato affari europei, politiche del lavoro,  
inclusione sociale e trasporti  
Dipartimento trasporti  
**Struttura Infrastrutture funiviarie**  
**Struttura Mororizzazione civile**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
Assessorato regionale finanze,  
attività produttive e artigianato  
Dipartimento industria, artigianato ed energia  
**Struttura Aree produttive,**  
**sviluppo economico e generi contingentati**  
**Struttura Espropriazioni, valorizzazione del**  
**patrimonio e casa da gioco**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
Assessorato opere pubbliche, territorio  
ed edilizia residenziale pubblica  
Dipartimento infrastrutture, viabilità  
ed edilizia residenziale pubblica  
**Struttura Viabilità e opere stradali**  
**Struttura Edilizia sedi istituzionali e sismica**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
Assessorato opere pubbliche, territorio  
ed edilizia residenziale pubblica  
Dipartimento programmazione,  
risorse idriche e territorio  
**Struttura Attività geologiche**  
**Struttura Opere idrauliche**  
**Struttura Gestione demanio idrico**  
**Struttura Assetto idrogeologico e dei**  
**bacini montani**  
**Struttura pianificazione territoriale**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
Assessorato turismo, sport,  
commercio, agricoltura e beni culturali  
Dipartimento turismo, sport e commercio  
**Strutture ricettive e commercio**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
Assessorato turismo, sport,  
commercio, agricoltura e beni culturali  
Dipartimento agricoltura  
**Struttura investimenti aziendali**  
**e pianificazione agricolo-territoriale**  
**Struttura Zootecnia, produzioni**  
**lattiero-casearie e laboratori**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
Assessorato turismo, sport,  
commercio, agricoltura e beni culturali  
Dipartimento soprintendenza  
per i beni e le attività culturali  
**Struttura patrimonio  
paesaggistico e architettonico**  
**Struttura patrimonio archeologico**  
**Struttura catalogo beni culturali**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Agenzia Regionale**  
**Protezione Ambiente della Valle d'Aosta**  
Sezione agenti fisici  
**Attività rumore ambientale**  
**Attività radiazioni non ionizzanti**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Azienda USL della Valle d'Aosta**  
Dipartimento di Prevenzione  
**Struttura Complessa Igiene e sanità pubblica**  
**Struttura Complessa Igiene allevamenti e  
produzioni zootecniche**  
**Struttura Complessa Prevenzione e sicurezza  
ambienti di lavoro**  
**Struttura Complessa Igiene degli alimenti e  
della nutrizione**  
**Struttura Complessa Igiene della produzione,  
trasformazione, commercializzazione,  
conservazione e trasporto alimenti di origine  
animale**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ente Parco Nazionale**  
**Gran Paradiso**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ente Parco Regionale**  
**Mont Avic**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

alla **S.A.V. S.p.A.**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

al **R.A.V. S.p.A.**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**ANAS S.p.A.**  
**Compartimento della Viabilità per la Valle  
d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

al **Ministero delle comunicazioni**  
**Ispettorato Piemonte e VDA**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ente Nazionale**  
**Aviazione Civile (ENAC)**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

alla **RFI - Direzione territoriale**  
**produzione Torino**  
**Struttura organizzativa ingegneria**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

al **Comando militare territoriale**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

alla **Direzione della**  
**circonscrizione doganale**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

alla **Camera Valdostana**  
delle imprese e delle professioni  
**Ufficio Registro Imprese**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ufficio Regionale del Turismo**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

alla **Polizia di Stato**  
Questura di Aosta  
**Divisione Amministrativa**  
**Divisione Polizia Anticrimine**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

al **Comando del reparto territoriale**  
**della Valle d'Aosta dei Carabinieri**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

al **Comando del reparto territoriale**  
**della Valle d'Aosta della Guardia di Finanza**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

al **Subato Mont-Rose – Walser**  
**Servizio idrico integrato**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

al **Subato Mont-Emilius – Piana di Aosta**  
**Servizio idrico integrato**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

al **Subato Valdigne – Mont-Blanc**  
**Servizio idrico integrato**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ordine degli Architetti, Pianificatori,**  
**Paesaggisti e Conservatori della**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ordine degli Ingegneri della**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ordine provinciale dei Dottori Agronomi**  
**e dei Dottori Forestali della**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ordine dei Geologi**  
**della Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

al **Collegio Regionale Geometri**  
**e Geometri laureati della**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

al **Collegio Dei Periti Industriali della**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ordine dei Dottori Commercialisti**  
**e degli Esperti Contabili della**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ordine dei Consulenti del Lavoro della**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica

alla **Confcommercio Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica

alla **Associazione degli Albergatori**  
**ed Imprese Turistiche Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica

alla **Confartigianato Imprese Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica

alla **CNA, Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola e Media  
Impresa Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica

alla **Federazione Coldiretti Valle d'Aosta**

**OGGETTO:** misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni concernenti il tempo dei procedimenti e la validità dei titoli abilitativi.  
**Aggiornamento in considerazione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18/2020, dall'articolo 1, comma primo, della legge 27/2020.**

La presente fa seguito alle nostre note protocollo n. 8330 del 27 marzo 2020 e protocollo n. 10505 del 21 aprile 2020, con la quale sono state date indicazioni operative circa il tempo dei procedimenti e la validità dei titoli abilitativi, in relazione, in particolare, alle disposizioni introdotte dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (c.d. Cura Italia) e dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"* (c.d. Liquidità), ritenendo opportuno aggiornarne e integrarne i contenuti in considerazione:

- dell'entrata in vigore, dal 30 aprile 2020, a seguito della sua pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, della legge 24 aprile 2020, n. 27 contenente *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi"*.

In particolare occorre ritornare sulle indicazioni fornite in merito ai termini esecutivi per l'attuazione di prescrizioni contenute nei titoli abilitativi o da questi derivanti e alla proroga del periodo di validità dei titoli abilitativi, in considerazione delle modificazioni introdotte al decreto legge in sede di conversione.

### **SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI ABILITATIVI**

L'allegato *"Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"* alla legge 27/2020 lascia identico il comma primo dell'articolo 103 del decreto legge.

Considerate quindi anche le previsioni dell'articolo 37 del decreto legge 23/2020, viene confermato il periodo di sospensione dei termini riguardanti, in via generale, i procedimenti amministrativi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020.

Per quanto riguarda la gestione dei procedimenti riferiti a titoli abilitativi di competenza dello Sportello unico degli Enti locali (SUEL) e per quanto concerne i rapporti con l'utenza e le altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche che devono esprimere i loro assensi endoprocedimentali, si confermano pertanto tutte le indicazioni fornite con le nostre precedenti note protocollo n. 8330 del 27 marzo 2020 e protocollo n. 10505 del 21 aprile 2020.

### **TERMINI ESECUTIVI PER L'ATTUAZIONE DI PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI TITOLI ABILITATIVI O DA QUESTI DERIVANTI**

Per la proroga dei *"termini esecutivi"*, cioè i tempi accordati per l'attuazione di prescrizioni imposte dai provvedimenti, il riferimento è ancora il comma primo dell'articolo 103 del decreto legge 18/2020, lasciato identico in sede di conversione.

Anche in questo caso, quindi, considerate anche le previsioni dell'articolo 37 del decreto legge 23/2020, qualora detti termini ricadano nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, essi devono intendersi decorrenti dal 15 maggio 2020.

Rammentiamo che tale disposizione trova applicazione, per le attività del SUEL, a prescrizioni e tempi concessi per l'esecuzione di titoli abilitativi.

Va ora qui evidenziata, quale novità rispetto a quanto indicato nelle nostre precedenti note, che, in sede di conversione del decreto legge, così come di seguito meglio esplicitato, sono state introdotte previsioni specifiche circa la proroga del periodo di validità dei titoli abilitativi (in particolare in materia di governo del territorio, di paesaggio e di ambiente) la cui decadenza è determinata dal mancato rispetto dei termini prescrittivi in essi indicati.

In tal modo, di fatto, si sono definiti, per tali casi, nuovi termini esecutivi per l'attuazione delle prescrizioni dei titoli abilitativi, per il cui dettaglio si rinvia al successivo capitolo.

## PROROGA DEL PERIODO DI VALIDITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI

Nell'allegato alla legge 27/2020, è prevista la sostituzione del comma secondo dell'articolo 103 del decreto legge 18/2020 con i seguenti:

- *“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”;*
- *“2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.”;*
- *“2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.”;*
- *“2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
 
  - a) *i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;*
  - b) *le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
  - c) *i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;*
  - d) *la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
  - e) *la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;*
  - f) *la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.”;**
- *“2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis. 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.”.*

Ricordiamo, in proposito, che l'articolo 37 del decreto legge 23/2020 non è intervenuto sulla proroga di validità dei titoli abilitativi, prevista, all'articolo 103, comma secondo, nella formulazione originaria, del decreto legge 18/2020 che, rammentiamo, disponeva che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,*



autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”.

Viene quindi risolta la criticità della mancata proroga della data del 15 aprile quale termine di riferimento per gli atti in scadenza che viene ora invece previsto nella data del 31 luglio 2020.

Il termine di validità fino al 15 giugno 2020 precedentemente previsto per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, scaduti e in scadenza, in ragione del nuovo periodo considerato (tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020), è ora stabilito nei novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (prevista in data 31 luglio 2020, al punto 1 della relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020), attualmente quindi nella data del 29 ottobre 2020.

Soffermandoci ora sulle previsioni di interesse per le attività del SUEL, come già anticipato, quale ulteriore novità nel nuovo comma secondo dell'articolo 103, viene espressamente disciplinata la proroga di validità, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, di provvedimenti abilitativi, in particolare in materia di governo del territorio, di paesaggio e di ambiente, qualora i relativi termini esecutivi ricadano nel periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e quindi:

- conservano validità i permessi di costruire i cui termini di inizio e di ultimazione lavori, previsti in Valle d'Aosta dall'articolo 60 *“Permesso di costruire”*, comma quinto, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 *“Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta”*, sono scaduti o andranno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020:
  - qualora il termine di inizio lavori ricada in tale periodo, esso si intenderà procrastinato fino, attualmente, al 29 ottobre 2020, e solo dal giorno seguente a tale nuova data si determineranno le condizioni per la decadenza del permesso di costruire a cui si riferisce;
  - analogamente, qualora il termine di ultimazione dei lavori ricada nello stesso periodo, esso si intenderà procrastinato fino, attualmente, al 29 ottobre 2020, e solo dal giorno seguente a tale nuova data si determineranno le condizioni per la decadenza del permesso di costruire a cui si riferisce, per la parte non eseguita;
- viene previsto che la disposizione di proroga si applichi anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate:
  - è pertanto da intendersi che conservino validità le segnalazioni certificate di inizio attività i cui termini di ultimazione lavori, previsti in Valle d'Aosta dall'articolo 61 *“SCIA edilizia”*, comma ottavo, della legge regionale 11/1998, sono scaduti o andranno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e, quindi, qualora il termine di ultimazione dei lavori ricada nello stesso periodo, esso si intenderà procrastinato, attualmente, fino al 29 ottobre 2020, e solo dal giorno seguente a tale nuova data si determineranno le condizioni per la cessazione degli effetti abilitativi della segnalazione;
  - qualora il termine per le presentazioni delle segnalazioni certificate di agibilità previsto in Valle d'Aosta dall'articolo 63ter *“Procedimento per la segnalazione certificata di agibilità”*, comma primo, della legge regionale 11/1998 ricada in tale periodo, esso si intenderà procrastinato, attualmente, fino al 29 ottobre 2020, e solo dal giorno seguente a tale nuova data si determineranno le condizioni per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma quinto del medesimo articolo 63 ter della legge regionale 11/1998;
  - qualora le autorizzazioni paesaggistiche, comunque denominate, abbiano scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, la scadenza si intenderà procrastinata, attualmente, fino al 29 ottobre 2020;
  - qualora le autorizzazioni ambientali, comunque denominate, abbiano scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, la scadenza si intenderà procrastinata, attualmente, fino al 29 ottobre 2020;
- viene infine stabilito che il medesimo termine si applichi anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza:
  - qualora sia previsto un termine per il ritiro di titoli edilizi rilasciati tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 detto termine si intenderà procrastinato, attualmente, fino al 29 ottobre 2020.

Tale previsione adottata con ogni probabilità per salvaguardare, in ogni caso, i beneficiari dei titoli, anche laddove, in ossequio a un seppur minoritario orientamento giurisprudenziale, detti titoli siano

considerati provvedimenti amministrativo “recettizi”, ossia validi nel momento in cui vengono ritirati, non trova applicazione nei procedimenti del SUEL, né per ragioni di fatto, essendone prevista la validità al momento dell’adozione e comunque la trasmissione telematica contestualmente alla comunicazione del loro rilascio, né per ragioni di diritto, non rinvenendosi previsioni circa il termine per il ritiro di titoli edilizi nel quadro normativo regionale di riferimento.

Va evidenziato che, in termini generali, dalle previsioni suesposte, si evince la disposizione della proroga, del periodo di validità di titoli abilitativi la cui decadenza è determinata dal possibile mancato rispetto di termini prescrittivi in essi indicati nella periodo emergenziale. La nuova data sarà di riferimento per, a seconda dei casi, l’ottenimento di nuovi titoli o la presentazione di segnalazioni certificate o comunicazioni occorrenti.

Ricordiamo ancora, per completezza, quanto già indicato nella nostra precedente nota protocollo n. 8330 del 27 marzo 2020, ossia che la disposizione trova applicazione ai titoli abilitativi del SUEL aventi validità limitata nel tempo, quali esemplificativamente quelli relativi a:

- installazione di mezzi pubblicitari;
- dehors (limitatamente a quelli la cui installazione è stata abilitata a tempo determinato, risultando le abilitazioni, negli altri casi, a tempo indeterminato, per l’installazione nel periodo ivi definito);
- esercizio di taxi e noleggio con conducente.

Pertanto, qualora il soggetto titolare del titolo abilitativo ricada nella situazione in argomento, potrà considerare la data del 29 ottobre 2020 quale riferimento per l’avvio delle procedure di rinnovo.

Infine, per quanto di interesse del SUEL, si evidenziano:

- la previsione del nuovo comma 2-quater, dell’articolo 103 riferita ai permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che conservano ora validità fino al 31 agosto 2020 (in precedenza ne era prevista la validità fino al 15 giugno 2020);
- la modificazione introdotta, in sede di conversione, all’art. 104 “*Proroga della validità dei documenti di riconoscimento*” che, nel confermare l’estensione al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento ne prevede ora l’applicazione a quelli con scadenza dal 31 gennaio 2020 (in precedenza ne era prevista l’applicazione a quelli scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 (il 17 marzo)).

### **SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI ACCESSO AGLI ATTI**

Nessuna novità è da segnalare su questo tema, trovando anche in questo caso applicazione le disposizioni dell’articolo 103, comma primo, del decreto legge 18/2020 e dell’articolo 37 del decreto legge 23/2020, così come precisato nella nostra precedente nota protocollo n. 10505 del 21 aprile 2020, le cui indicazioni sono quindi confermate.

### **SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI**

Quanto indicato nella nostra precedente nota protocollo n. 10505 del 21 aprile 2020, circa l’applicazione, ai procedimenti amministrativi sanzionatori dell’articolo 103, comma primo, del decreto legge 18/2020, trova conferma nella previsione, nell’allegato alla legge 27/2020, dell’inserimento, dopo il comma primo, del seguente, che riprende, per quanto qui di interesse, i contenuti dell’articolo 10, comma quarto, del decreto legge 9/2020:

- “*1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali*”.

Considerate quindi anche le previsioni dell’articolo 37 del decreto legge 23/2020, si confermano tutte le indicazioni fornite con la nostra precedente nota protocollo n. 10505 del 21 aprile 2020.

Si conferma ancora infine che il SUEL, stante la possibilità di legittimamente procedere successivamente, ha ritenuto di non adottare, nel periodo di emergenza sanitaria, ordinanze di ingiunzione di pagamento.



## **SINTESI CONCLUSIVA DELLE INDICAZIONI OPERATIVE**

In conclusione si ritiene utile, per agevolarne la lettura in sede esecutiva, riassumere di seguito le indicazioni operative aggiornate conseguenti a quanto finora esposto, a orientamento interpretativo delle misure finora adottate dal Governo e dal Parlamento per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tema di tempo dei procedimenti e di validità dei titoli abilitativi.

### **Sospensione dei termini dei procedimenti abilitativi:**

- se la domanda o la SCIA o la Comunicazione comportante verifiche è stata o sarà presentata in un periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, il termine ordinario, per il rilascio del titolo abilitativo o per l'espletamento delle verifiche d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, comincerà a decorrere dallo stesso 15 maggio;
- se la domanda o la SCIA o la Comunicazione comportante verifiche è stata presentata al SUEL prima del 23 febbraio 2020, il termine ordinario per il rilascio del titolo abilitativo o per l'espletamento delle verifiche d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, decorso dalla data di presentazione, subirà invece una sospensione: occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di presentazione fino allo stesso 23 febbraio. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 maggio 2020.

### **Sospensione dei termini di natura endoprocedimentale, ossia dei termini assegnati alle altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche coinvolte nei procedimenti unici:**

- se la comunicazione alle altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche è stata o sarà inviata in un periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, il termine ordinario per il rilascio del parere per i titoli abilitativi o per chiudere le procedure di controllo, di competenza, sulle SCIA o Comunicazioni, comincerà a decorrere, per le altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche, dallo stesso 15 maggio;
- se la comunicazione alle altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche è stata inviata prima del 23 febbraio 2020, il termine ordinario per il rilascio del parere per i titoli abilitativi o per chiudere le procedure di controllo, di competenza, sulle SCIA o Comunicazioni, decorso dalla data di invio, subirà invece una sospensione: occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di invio fino allo stesso 23 febbraio. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere, per le altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche, dal 15 maggio 2020.

### **Termini assegnati al beneficiario del titolo abilitativo, direttamente o al suo delegato, per la presentazione di qualsivoglia documentazione o per altri adempimenti a suo carico:**

- se la richiesta al beneficiario è stata o sarà inviata in un periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, il termine ordinario per adempiere, comincerà a decorrere, per il beneficiario, dallo stesso 15 maggio;
- se la richiesta al beneficiario è stata inviata prima del 23 febbraio 2020, il termine ordinario per adempiere, decorso dalla data di invio, subirà invece una sospensione: occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di invio fino allo stesso 23 febbraio. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere, per il beneficiario, dal 15 maggio 2020.

### **Termini esecutivi per l'attuazione di prescrizioni contenute nei titoli abilitativi o da questi derivanti:**

- qualora i termini esecutivi, per l'attuazione di prescrizioni contenute nei titoli abilitativi o da questi derivanti, non determinino decadenza dei medesimi titoli abilitativi e ricadano nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, detti termini devono intendersi decorrenti dal 15 maggio 2020;
- qualora i termini esecutivi, per l'attuazione di prescrizioni contenute nei titoli abilitativi o da questi derivanti, determinino invece la decadenza dei medesimi titoli abilitativi e ricadano nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per la nuova decorrenza di detti termini si deve far riferimento a quanto di seguito indicato al capitolo relativo alla proroga del periodo di validità dei titoli abilitativi.

### **Proroga del periodo di validità dei titoli abilitativi:**

- viene disposta la proroga al 29 ottobre 2020 del periodo di validità dei titoli abilitativi, giunti a scadenza o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (quali, esemplificativamente, quelli relativi all'installazione di mezzi pubblicitari e di dehors a tempo determinato, all'esercizio di taxi e noleggio con conducente, al paesaggio e all'ambiente), pertanto, qualora il soggetto titolare del titolo abilitativo ricada nella situazione in argomento, potrà considerare

la data del 29 ottobre 2020 quale riferimento per l'avvio delle procedure di rinnovo. In tal modo viene inoltre retroattivamente prorogata anche la validità di atti amministrativi già scaduti e per i quali è ancora in corso l'iter di rinnovo;

- la stessa proroga del periodo di validità dei titoli abilitativi vale inoltre per tutti quelli la cui decadenza è determinata dal mancato rispetto di termini prescrittivi esecutivi in essi indicati, qualora detti termini ricadano nel periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. In particolare in materia di governo del territorio, di paesaggio e di ambiente, quindi:
  - conservano validità i permessi di costruire i cui termini di inizio e di ultimazione lavori, previsti in Valle d'Aosta dall'articolo 60 "*Permesso di costruire*", comma quinto, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*", sono scaduti o andranno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020:
    - qualora il termine di inizio lavori ricada in tale periodo, esso si intenderà procrastinato fino, attualmente, al 29 ottobre 2020, e solo dal giorno seguente a tale nuova data si determineranno le condizioni per la decadenza del permesso di costruire a cui si riferisce;
    - analogamente, qualora il termine di ultimazione dei lavori ricada nello stesso periodo, esso si intenderà procrastinato fino, attualmente, al 29 ottobre 2020, e solo dal giorno seguente a tale nuova data si determineranno le condizioni per la decadenza del permesso di costruire a cui si riferisce, per la parte non eseguita;
  - viene previsto che la disposizione di proroga si applichi anche alle segnalazioni certificate di inizio attività e alle segnalazioni certificate di agibilità:
    - è pertanto da intendersi che conservino validità le segnalazioni certificate di inizio attività i cui termini di ultimazione lavori, previsti in Valle d'Aosta dall'art. 61 "*SCIA edilizia*", comma ottavo, della legge regionale 11/1998, sono scaduti o andranno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e, quindi, qualora il termine di ultimazione dei lavori ricada nello stesso periodo, esso si intenderà procrastinato, attualmente, fino al 29 ottobre 2020, e solo dal giorno seguente a tale nuova data si determineranno le condizioni per la cessazione degli effetti abilitativi della segnalazione;
    - qualora il termine per le presentazioni delle segnalazioni certificate di agibilità previsto in Valle d'Aosta dall'art. 63ter "*Procedimento per la segnalazione certificata di agibilità*", comma primo, della legge regionale 11/1998 ricada in tale periodo, esso si intenderà procrastinato, attualmente, fino al 29 ottobre 2020, e solo dal giorno seguente a tale nuova data si determineranno le condizioni per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma quinto del medesimo articolo 63 ter della legge regionale 11/1998;
  - viene infine stabilito che il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza:
    - qualora sia previsto un termine per il ritiro di titoli edilizi rilasciati tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 detto termine si intenderà procrastinato, attualmente, fino al 29 ottobre 2020.

Tale previsione adottata con ogni probabilità per salvaguardare, in ogni caso, i beneficiari dei titoli, anche laddove, in ossequio a un seppur minoritario orientamento a giurisprudenziale, detti titoli siano considerati provvedimenti amministrativo "*recettizi*", ossia validi nel momento in cui vengono ritirati, non trova applicazione nei procedimenti del SUEL, né per ragioni di fatto, essendone prevista la validità al momento dell'adozione e comunque la trasmissione telematica contestualmente alla comunicazione del loro rilascio, né per ragioni di diritto, non rinvenendosi previsioni circa il termine per il ritiro di titoli edilizi nel quadro normativo regionale di riferimento.

#### **Sospensione dei termini dei procedimenti di accesso agli atti:**

- se la richiesta è stata presentata dopo il 23 febbraio 2020 e fino al 15 maggio 2020, il termine ordinario per adempiere, comincerà a decorrere dallo stesso 15 maggio;
- se la richiesta è stata presentata prima del 23 febbraio 2020, il termine ordinario per adempiere, subirà invece una sospensione: occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di presentazione allo stesso 23 febbraio. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 maggio 2020;
- qualora sia stata o si renderà necessaria la richiesta di integrazioni alle domande o la partecipazione di soggetti controinteressati:

- se la richiesta è stata inviata o sarà inviata in un periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, il termine ordinario per adempiere, comincerà a decorrere dallo stesso 15 maggio;
- se la richiesta è stata inviata prima del 23 febbraio 2020, il termine ordinario per adempiere, decorso dalla data di invio, subirà invece una sospensione: occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di invio fino allo stesso 23 febbraio. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 maggio 2020.

#### **Sospensione dei termini dei procedimenti sanzionatori:**

- il termine, di novanta giorni dall'accertamento della violazione, di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione, è sospeso dal 23 febbraio al 15 maggio;
- il termine riprenderà a decorrere dallo stesso 15 maggio, tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all'inizio della sospensione ovvero fino al 23 febbraio 2020;
- per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti sospesi, con le decorrenze di cui sopra e fino al 15 maggio 2020, i termini previsti dalla stessa legge 689/1981, per il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16, e per la presentazione di scritti difensivi e per la richiesta di audizione, di cui all'art. 18, comma primo;
- sono altresì parimenti sospesi i termini per il pagamento dell'ordinanza di ingiunzione, di cui all'articolo 18, comma secondo, ancora della legge 689/1981;
- qualora la decorrenza del termine abbia avuto o abbia inizio durante il periodo di sospensione suddetto, il termine comincerà a decorrere dal 15 maggio 2020.

#### **Indicazioni generali:**

- per tutte le situazioni suesposte, per cui è prevista la sospensione dei termini procedurali, sono fatti salvi i casi che rivestano carattere di indifferibilità e urgenza;
- i termini temporali potrebbero essere oggetto di successive modificazioni eventualmente stabilite da ulteriori norme volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria determinatasi; quanto qui esplicitato dovrà quindi essere, se del caso, conseguentemente riconsiderato con riferimento alle nuove possibili date di riferimento;
- operativamente, per il calcolo della decorrenza di tutti i termini indicati nella presente nota, il primo giorno da considerare è quello successivo a quello indicato. Esemplicativamente, la decorrenza dei termini dal 15 maggio 2020, comporta che il calcolo debba essere effettuato considerando quale primo giorno il 16 maggio 2020.

La presente viene inviata, per conoscenza, oltre che alle altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche che devono esprimere i loro assenti endoprocedimentali o che comunque sono coinvolte nei procedimenti di competenza del SUEL, anche agli Ordini e Collegi professionali e alle Associazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali interessate, con preghiera di dare notizia dei suoi contenuti, nelle forme ritenute più opportune, ai propri iscritti e associati.

Ai soggetti in indirizzo a cui non è stata inviata o che non abbiano immediata reperibilità delle precedenti nostre note protocollo n. 8330 del 27 marzo 2020 e protocollo n. 10505 del 21 aprile 2020, segnaliamo che le stesse sono consultabili sul sito istituzionale del SUEL.

Si ringrazia per l'attenzione prestata e per la collaborazione che vorrete accordare e, restando a disposizione per ogni chiarimento occorrente o contributo ritenuto utile, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il coordinatore  
Dario Gianotti  
(Documento firmato digitalmente)